GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1888 — ROMA — GIOVEDÌ 9 AGOSTO — NUM. 188

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero **5560** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

Veduta la legge 13 novembre 1859, N. 3725, pubblicata anche in Sicilia dal decreto Prodittatoriale 17 ottobre 1860;

Vedute le leggi 30 giugno 1872, N. 893 (Serie 2ª) e 23 giugno 1877, N. 3918 (Serie 2ª);

Veduto che per la convenzione passata tra il Ministero della Pubblica Istruzione e il Municipio di Caltagirone in data 20 febbraio 1888, è stabilito che lo stesso comune a fin di ottenere che nella detta città sia istituito un Liceo governativo, si obbliga fra le altre condizioni non solo di provvedere il locale e tutto il materiale scientifico e non scientifico necessario, ma di corrispondere altresì all'Erario dello Stato la somma annua di lire diciassettemila (lire 17,000);

Veduto il bilancio della Pubblica Istruzione per l'esercizio 1888 89;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubbica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nella città di Caltagirone, a cominciare dal 1° ottobre 1888, e colle condizioni sovraccennate, è istituito un Regio Liceo da mantenersi nella forma prescritta dalle leggi 13 novembre 1859, 30 giugno 1872 e 23 giugno 1877, e dal decreto Prodittatoriale 17 ottobre 1860 predetto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° luglio 1888.

UMBERTO.

P. BOSELLI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il Numero **5561** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 3 dicembre 1878, N. 4610 (Serie 2ª);

Visto il Regio decreto 26 giugno 1887, N. 4659 (Serie 3ª);

Sulla proposta del Nostro Ministro della Marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli ufficiali superiori del Corpo dello Stato maggiore generale della Regia Marina destinati quali addetti navali alle Regie Ambasciate sono dichiarati fuori del quadro organico stabilito per il detto corpo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 giugno 1888.

UMBERTO.

B. BRIN.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il Numero **5562** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la domanda del comune di Ripatransone per la istituzione di un secondo posto di notaro in quel luogo, nonchè le relative deliberazioni del Consiglio provinciale di Ascoli-Piceno, e del Consiglio notarile di Fermo;

Ritenuto che sarebbe dimostrata la necessità della chiesta istituzione;

Visto l'articolo 4 del testo unico delle leggi sul riordinamento del notariato, approvato con Nostro decreto 25 maggio 1879, N. 4900 (Serie 2ª);

Veduto il testo della tabella del numero e della residenza dei notari del Regno, approvato con Nostro decreto 11 giugno 1882, N. 810 (Serie 3ª);

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È istituito un secondo posto di notaro nel comune di Ripatransone, distretto notarile di Fermo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 luglio 1888.

UMBERTO.

G. ZANARDELLI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il Numero **5563** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la domanda fatta dal comune di Monteleone di Spoleto per la istituzione di un posto di notaro in quel luogo, nonchè le relative deliberazioni del Consiglio provinciale di Perugia, e del Consiglio notarile di Spoleto;

Visto l'articolo 4 del testo unico delle leggi sul riordinamento del notariato, approvato con Nostro decreto del 25 maggio 1879, N. 4900 (Serie 2ª);

Veduto il testo della tabella del numero e della residenza dei notari del Regno, approvato con Nostro decreto 11 giugno 1882, N. 810 (Serie 3ª);

Ritenuto che sarebbe giustificata la convenienza ed opportunità dell'anzidetta domanda;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Grazia e Giustizia e dei Culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È istituito un posto di notaro nel comune di Monteleone di Spoleto, distretto notarile di Spoleto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 luglio 1888.

UMBERTO.

G. ZANARDELLI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il Numero **5564** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge in data 19 giugno 1888, N. 5456 (Serie 3ª), che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero della Guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1888 al 30 giugno 1889;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ruolo organico degli uscieri presso il Tribunale supremo di Guerra e Marina è il seguente:

1	Capo usciere, stipendio annuo	L.	1400
1	Usciere	id.	» 1300
1	Usciere	id.	» 1200
1	Usciere	id.	» 1100
1	Usciere	id.	» 1000

Art. 2.

Gli uscieri attualmente in servizio che percepiscono una paga superiore a quella che loro spetterebbe in forza del precedente articolo la conserveranno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 luglio 1888.

UMBERTO.

E. BERTOLÈ-VIALE.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI

Il Numero **5512** *(Serie 3ª), della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 7 della legge del 12 luglio 1888, N. 5515 (Serie 3ª), col quale fu approvata la tassa sulla vendita degli spiriti;

Visto gli articoli 16 e 21 dell'allegato *C* alla detta legge;

Udito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'unito regolamento, visto d'ordine Nostro dal Ministro delle Finanze, per l'applicazione della tassa sulla vendita degli spiriti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 31 luglio 1888.

UMBERTO.

A. Magliani.

Visto, *Il Guardasigilli:* Zanardelli.

Regolamento *per l'applicazione della legge sulla tassa di vendita degli spiriti.*

TITOLO I.

Disposizioni generali per le fabbriche, pei depositi e per gli esercizi.

Art. 1.

I locali considerati dall'articolo 6 dell'allegato *C* della legge del 12 luglio 1888, n. 5515 (Serie 3ª), per la custodia degli spiriti prodotti dalle fabbriche di 1ª categoria e da quelle di 2ª categoria aventi carattere industriale, sono soggetti alle prescrizioni del regolamento doganale per i depositi privati. Essi devono essere compresi nella denunzia che il fabbricante è in obbligo di presentare giusta il regolamento del 15 gennaio 1885, n. 2911, e nel relativo processo verbale di verificazione.

L'esistenza dei detti locali di deposito è una condizione necessaria perchè si possano intraprendere le lavorazioni.

Per le fabbriche che depositano gli spiriti in magazzini agli effetti dell'articolo 10 della legge 2 aprile 1886, n. 3754 (Serie 3ª), tali magazzini servono pure agli effetti della tassa di vendita.

Art. 2.

Le disposizioni del precedente articolo sono applicabili anche agli opifici di rettificazione, agli effetti dell'articolo 13 dell'allegato *C* della legge 12 luglio 1888, n. 5515 (Serie 3ª), e dell'articolo 70 del detto regolamento 15 gennaio 1885.

Per la denunzia e per la verificazione di questi opifici, come pure per l'esercizio della sorveglianza permanente, saranno applicate le discipline del titolo I e dell'articolo 101 dello stesso regolamento.

Art. 3.

Tanto per le fabbriche quanto per gli opifici di rettificazione, di cui nei precedenti articoli, è obbligatorio il passaggio immediato degli spiriti nei magazzini di deposito, facendone annotazione in uno speciale registro di carico e di scarico tenuto a cura degli agenti della finanza.

La quantità dello spirito è quella determinata mediante la verificazione.

In ogni caso agli effetti della tassa di vendita non si accordano gli abbuoni di cui all'articolo 2 della legge 24 luglio 1888, n. 5471 (Serie 3ª)

Art. 4.

Oltre ai depositi nelle fabbriche e negli opifici di rettificazione, hanno carattere di depositi assimilati a quelli doganali, per custodirvi lo spirito, i depositi di liquori ad uso cognac, quelli di spirito mescolato al vino e quelli annessi alle fabbriche di 2ª categoria non aventi carattere industriale, nei casi considerati dagli articoli 4, 5 e 6 della legge 24 giugno 1888, n. 5471 (Serie 3ª).

Lo spirito introdotto in questi depositi è soggetto alla verificazione ed all'iscrizione nel registro di carico e di scarico, osservate le prescrizioni dell'articolo precedente e del R. decreto 26 luglio 1888, n. 5578 (Serie 3ª).

Art. 5.

Chiunque intenda di aprire un esercizio di vendita all'ingrosso od al minuto di spiriti o di bevande alcooliche deve, 15 giorni prima, farne dichiarazione scritta, in carta semplice, all'ufficio finanziario, nella circoscrizione del quale il comune è compreso.

La dichiarazione va presentata in doppio esemplare, essa deve indicare il cognome ed il nome dell'esercente, la precisa ubicazione dell'esercizio, e se la vendita sarà fatta all'ingrosso od al minuto. Nella dichiarazione degli esercenti all'ingrosso, deve essere compresa anche l'identificazione da essi fatta dei locali, ai termini dell'articolo 14 dell'allegato *C* della legge 12 luglio 1888, n. 5515 (Serie 3ª).

Qualora si voglia esercitare la vendita all'ingrosso ed al minuto, occorrono due distinte dichiarazioni.

Qualunque deposito di spiriti o di bevande alcooliche destinate al commercio, tanto pubblico che privato, sottoposto o non al vincolo del dazio consumo, è considerato come esercizio agli effetti della legge.

Art. 6.

L'ufficio finanziario, riconosciuta la regolarità della dichiarazione, ne vidima i due esemplari, uno dei quali restituisce alla parte, e spedisce l'altro, con le sue informazioni, all'Intendenza di finanza.

L'Intendenza provvede per il rilascio della licenza, osservate le prescrizioni dell'articolo 80 delle istituzioni doganali approvate col R decreto 8 novembre 1868, n. 4688, quando si tratta di esercizi all'ingrosso nelle condizioni previste dall'articolo 58 del regolamento doganale.

Sono esclusi dall'obbligo della licenza i depositi pubblici e privati concessi dalle Amministrazioni del dazio consumo.

Art. 7.

La licenza dell'esercizio è annuale e dev'essere rinnovata alla scadenza di ogni anno solare.

Essa vale unicamente per l'esercizio e per la persona o Ditta cui si riferisce, e viene cambiata in seguito a dichiarazione, da presentarsi nei modi e con le forme stabilite dall'articolo 5, ogni qualvolta avvenga un cambiamento di luogo dell'esercizio od il passaggio di esso ad altra persona o Ditta.

Chi intende continuare l'esercizio per l'anno successivo, deve, entro la prima quindicina di dicembre dell'anno in corso, farne dichiarazione all'ufficio finanziario, il quale procede in conformità all'articolo 5.

La licenza dev'essere tenuta esposta nell'esercizio e presentata agli agenti della finanza ad ogni loro richiesta.

Art. 8.

Quando si voglia cessare dall'esercizio della vendita all'ingrosso od al minuto, se ne deve fare dichiarazione scritta all'ufficio finanziario e restituire nel tempo stesso la licenza.

Art. 9.

I fabbricanti di spiriti di prima e di seconda categoria, i rettificatori, i proprietari di depositi assimilati ai magazzini doganali e gli esercenti la vendita all'ingrosso di spiriti e di bevande alcooliche, sono obbligati a tenere il registro di carico e scarico secondo il modulo loro somministrato dall'Amministrazione.

Giorno per giorno deve essere annotato nel detto registro, senza abrasioni, cancellature e correzioni, il movimento di entrata ed uscita dei generi coll'indicazione, rispetto all'entrata, della loro provenienza e della persona o Ditta speditrice, rispetto all'uscita della loro destinazione e della persona o Ditta cui sono spediti. In ambo i casi, de-

vono essere indicati la data, il numero e la specie dei documenti che giustificano il carico e lo scarico.

Pei depositi del dazio consumo serve il registro di magazzino tenuto dall'autorità daziaria, purchè ad ogni partita di scarico sia aggiunto il richiamo alla bolletta di pagamento o di circolazione.

Il registro dev'essere presentato agli agenti della finanza ad ogni loro richiesta, per gli opportuni riscontri; alla fine di ogni anno solare, o all'esaurimento, esso è chiuso col concorso dei detti agenti, per il suo concentramento coi documenti rispettivi presso l'ufficio tecnico di finanza.

Nel nuovo registro vengono riportate le cifre indicanti le rimanenze dei generi.

TITOLO II.
Uffici finanziari.

Art. 10.

Gli uffici finanziari per la riscossione della tassa e per l'esecuzione degli incarichi loro affidati dal presente regolamento, sono:

a) le dogane;

b) i magazzini di deposito delle privative;

c) le agenzie delle imposte.

Nelle fabbriche e negli opifici soggetti alla vigilanza permanente, le bollette di cauzione ed i certificati di scarico, di cui all'articolo 8 dell'allegato *C* della legge 12 luglio 1888, n. 5515 (Serie 3ª) sono emessi dagli agenti delegati alla detta vigilanza, i quali potranno eziandio costituire una sezione della più prossima dogana ed esercitare le funzioni nei limiti, nelle forme e con le cautele che saranno determinati dall'Amministrazione.

Art. 11.

Gli uffici finanziari si dividono in principali e secondari.

Sono principali:

a) le dogane principali, di cui agli articoli 1 e 2 del Regio decreto 17 novembre 1887, n. 5072 (Serie 3ª);

b) i magazzini di deposito delle privative, nei luoghi ove non esistano dogane principali.

Sono secondari:

a) le dogane secondarie;

b) le agenzie delle imposte.

Nelle provincie ove non esistono dogane principali o magazzini di deposito, la contabilità rimane affidata alle agenzie delle imposte.

Art. 12.

Con decreto ministeriale sarà stabilita la circoscrizione degli uffici finanziari, la quale sarà notificata al pubblico dalle Intendenze di finanza, mediante avviso da affiggersi in tutti i comuni.

Con successivi decreti ministeriali potrà essere modificata, non solo la circoscrizione, ma anche la costituzione degli uffici finanziari.

TITOLO III.
Accertamento e riscossione della tassa.

Art. 13.

La tassa di vendita si applica allo spirito destinato, sotto qualsiasi forma, al consumo nell'interno dello Stato ed è commisurata alla quantità ed alla reale ricchezza alcoolica del liquido.

Art. 14.

All'infuori dei casi preveduti dal presente regolamento, nessuna quantità di spirito che passa al consumo può essere estratta dalle fabbriche di 1ª e di 2ª categoria, dagli opifici di rettificazione e dai magazzini assimilati, senza che ne sia fatta la dichiarazione verbale all'ufficio finanziario, nè sia stata pagata la tassa ed eseguita la verificazione.

Per le fabbriche tassate in base alla produttività giornaliera, la quantità di spirito da sottoporsi alla tassa di vendita, non può in alcun caso essere inferiore a quella corrispondente alla tassa di fabbricazione liquidata, senza deduzione del calo di fabbricazione e col solo abbuono del calo stradale.

Art. 15.

L'ufficio finanziario liquida e riscuote la tassa, e rilascia alla parte la bolletta di pagamento, trasmettendo l'analogo avviso ai delegati dell'ufficio tecnico di finanza.

La bolletta, fra l'altro, deve contenere le indicazioni seguenti:

a) nome, cognome e domicilio del destinatario;

b) qualità dell'esercizio al quale è diretta la merce;

c) termine utile per raggiungere la destinazione;

d) autorità, dalla quale *deve essere vidimata* la bolletta durante il viaggio, quando si faccia per via ordinaria;

e) qualità e numero dei contrassegni eventualmente apposti.

Art. 16.

Il delegato dell'ufficio tecnico di finanza verifica se la quantità e il grado di forza dello spirito da estrarsi corrispondono con la bolletta, ed appone sulla medesima l'attestazione di uscita dal locale di custodia.

Art. 17.

Per lo spirito destinato ad usi industriali, in applicazione dell'articolo 8 dell'allegato *C* della legge 12 luglio 1888, n. 5515 (Serie 3ª), la tassa di vendita può essere pagata all'introduzione nel magazzino annesso all'opficio.

In tal caso saranno osservate le disposizioni del titolo V, e la cauzione dovrà essere data, oltrechè per la parte della tassa di fabbricazione non compresa nell'abbuono, anche per la tassa di vendita.

Nel certificato di scarico saranno citati il numero, la data e l'importo della bolletta emessa pel pagamento della tassa di vendita.

Art. 18.

Il calo di cui all'articolo 21 dell'allegato *C* della legge 12 luglio 1888, n. 5515 (Serie 3ª), da accordarsi ai fabbricanti sulla quantità di spirito soggetta alla tassa di vendita, è stabilito in relazione all'articolo 2 della legge 24 giugno 1888, n. 5471 (Serie 3ª), nella ragione di:

1 per cento per le fabbriche di prima categoria;

2 per cento per quelle di seconda categoria aventi carattere industriale.

2 1|2 per cento per tutte le altre.

Art. 19.

L'esenzione dalla tassa concessa dal comma secondo dell'articolo 3 dell'allegato *C* della legge 12 luglio 1888, n. 5515 (Serie 3ª), per gli spiriti destinati a rialzare la forza alcoolica naturale dei vini, deve intendersi regolata dall'articolo 7 della legge del 24 giugno 1888, n. 5471 (Serie 3ª) e dagli articoli 8 e 9 del R. decreto del 26 luglio 1888, n. 5578 (Serie 3ª).

Art. 20.

I fabbricanti di liquori e di vini liquorosi, per le quantità esistenti al momento dell'attivazione della tassa di vendita, avranno facoltà di optare o per il pagamento immediato della tassa liquidata sullo spirito contenuto nelle suddette quantità, ovvero per l'introduzione di queste in apposito magazzino pareggiato ai depositi doganali.

In questo caso il pagamento della tassa verrà effettuato via via che i prodotti passano in consumo, a meno che non ne sia fatta l'esportazione all'estero, sotto vincolo di bolla a cauzione per il trasporto alla dogana che deve assicurarne l'uscita dallo Stato. Questa bolla terrà luogo della bolletta di accompagnamento, prescritta dagli articoli 77 e 78 del regolamento del 15 gennaio 1885, n. 2911 (Serie 3ª).

I depositi del dazio consumo sono considerati come depositi doganali.

TITOLO IV.
Importazioni ed esportazioni.

Art. 21.

Gli spiriti puri, le bevande alcooliche ed i vini liquorosi importati dall'estero per il consumo interno, devono pagare la tassa di vendita contemporaneamente ai diritti di confine.

Art 22.

Sono bevande alcooliche tutte quelle che il repertorio della tariffa doganale rimanda a spirito dolcificato od amarizzato.

Sono vini liquorosi, agli effetti della legge, le bevande in botti, in bottiglie o in altri recipienti considerate come vino dalla tariffa doganale quando hanno una forza alcoolica superiore a 15 gradi dell'alcoometro centesimale.

La tassa di vendita per i vini liquorosi si commisura sulla ricchezza alcoolica superiore ai 15 gradi, con gli stessi criteri della tariffa doganale.

Sono prodotti a base di spirito e soggetti al pagamento della tassa di vendita, per lo spirito che contengono o per quello adoperato nella loro fabbricazione, tutti quelli pei quali la tariffa doganale impone il pagamento della sopratassa di fabbricazione in aggiunta al dazio di confine, cioè l'etere, il cloroformio, il jodoformio, le essenze spiritose, le profumerie alcooliche, le vernici a spirito, ecc.

La misura della tassa di vendita da riscuotersi al confine sopra i detti prodotti è stabilita dalla seguente tabella:

Qualità dei prodotti a base di spirito	Unità	Quantità di alcool anidro per ogni unità — Litri
Etere e cloroformio . .	chilog. (col recip. immed.)	2
Essenze spiritose . . .	quintale id.	57
Profumerie alcooliche .	quintale id.	80
Vernici a spirito . . .	ettolitro	70

Art. 23.

Sono pure soggetti al pagamento della tassa di vendita le frutta, i legumi e gli ortaggi nello spirito per la quantità e per la forza reale dello spirito in cui si trovano; e lo sono pure i prodotti chimici, i generi medicinali e i medicamenti composti, in ragione della quantità e della forza dello spirito determinate dal Consiglio superiore di sanità ai termini dell'articolo 4 della legge del 14 luglio 1883, n. 4703 (Serie 3ª).

Art. 24.

Il pagamento della tassa di vendita deve risultare o dalla bolletta di entrata, o dalla bolletta staccata dal bollettario istituito col presente regolamento.

La dogana deve sempre interpellare l'importatore, se vuole il rilascio della speciale bolletta per il pagamento della tassa di vendita.

Presentandosi allo sdoganamento una partita di merce che si debba ripartire fra diversi destinatari, nulla osta che si rilasci una sola bolletta di entrata pei diritti di confine, e tante bollette speciali quanti sono i destinatari per la tassa di vendita, purchè su queste bollette siano riportati tutti gli estremi della bolletta di entrata.

Art. 25.

Quando viene rilasciata la bolletta di entrata tanto per il pagamento dei diritti di confine, quanto per il pagamento della tassa di vendita, la dogana dovrà riportare sul registro di riscossione nell'apposita colonna dei dazi d'importazione e della sopratassa di confine le somme riscosse per tali titoli, ed aprire un'apposita colonna per registrarvi la tassa di vendita.

Quando per la tassa di vendita vien rilasciata la speciale bolletta, l'introito totale risultante dal bollettario viene, in fin d'ogni mese, riportato sul registro di riscossione.

Sulla bolletta di entrata dovranno essere apposte le speciali indicazioni di cui all'articolo 15, quando serve anche a legittimare il pagamento della tassa di vendita.

Art. 26.

In caso di mancato scarico delle bollette a cauzione rilasciate per il passaggio di generi soggetti a tassa di vendita da una ad altra dogana o per transito, si procederà per il ricupero non solo dei diritti di confine, ma eziandio della tassa di vendita rispetto alla quantità non presentata alla dogana, sulla quale fu asseguata la bolletta.

Eguale procedimento si deve seguire per le deficienze riscontrate nei depositi doganali di ogni specie.

Art. 27.

Sulle dichiarazioni per entrata, per introduzione in deposito o per bolletta a cauzione dovrà sempre essere indicata la forza alcoolica effettiva dei vini in qualunque recipiente si trovino.

Se i vini hanno una forza effettiva non superiore ai 15 gradi, basta che sulla dichiarazione sia indicato che non eccedono tale limite.

Art. 28

Le disposizioni del titolo VIII del regolamento 15 gennaio 1885, n. 2911 e dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1886, n. 3751 (Serie 3ª), riguardanti la restituzione e lo sgravio della tassa di fabbricazione per lo spirito esportato all'estero, sono estese alla restituzione ed allo sgravio della tassa di vendita.

Però quando trattisi di esportazioni di vini liquorosi preparati senza l'assistenza degli agenti di finanza, la restituzione della tassa di vendita si commisura sulla ricchezza alcoolica superiore ai 15 gradi, in relazione all'articolo 22 del presente regolamento.

TITOLO V.

Passaggio degli spiriti tra fabbriche, depositi ed opifici di rettificazione.

Art. 29.

Il trasporto degli spiriti e delle bevande alcooliche, in quantità superiore a 4 litri, deve essere sempre legittimato da documento.

Sono documenti a legittimazione:

la bolletta di pagamento;
la bolletta di cauzione;
la bolletta di circolazione.

Art. 30.

La bolletta di circolazione, la quale legittima il trasporto da un luogo all'altro dello Stato della merce che ha pagata la tassa, deve rilasciarsi in base alla bolletta di pagamento e contenere le indicazioni specificate dall'articolo 15.

Per lo spirito puro la bolletta di circolazione deve essere sempre rilasciata dall'ufficiale finanziario.

Per le bevande alcooliche, potrà essere rilasciata dagli esercenti all'ingrosso, autorizzati dalla Intendenza di finanza, sopra stampati all'uopo somministrati dall'Amministrazione.

Questa facoltà potrà essere revocata dall'Amministrazione, ogniqualvolta lo creda opportuno per il miglior andamento del servizio.

Art. 31.

Il discarico della cauzione si fa:

1º per lo spirito che dalle fabbriche di 1ª categoria e da quelle di 2ª categoria aventi carattere industriale passa agli opifici di rettificazione od ai depositi per l'esportazione o per la preparazione del cognac, citando la data ed il numero della partita inscritta nel registro di carico e scarico di magazzino, ed abbonando le mancanze nei limiti del calo stabilito dall'articolo 18;

2º per lo spirito destinato a rialzare la forza alcoolica dei vini fino al grado di loro conservazione, giusta l'articolo 7 della legge 24 giugno 1888, n. 5471 (Serie 3ª), e degli articoli 8 e 9 del R. decreto 26 luglio 1888, n. 5578 (Serie 3ª), attestandone l'impiego effettivo in tale uso ed unendo analogo verbale di assistenza degli agenti di finanza;

3º per lo spirito destinato a scopi industriali, citando la data, il numero e l'ammontare della bolletta emessa per il pagamento della tassa.

Art. 32.

Il trasportatore ha l'obbligo di presentare la bolletta, ad ogni richiesta degli agenti di finanza, durante il viaggio, e per i debiti riscontri.

Ha pure l'obbligo di presentare all'autorità finanziaria la bolletta stessa, sia durante il trasporto che all'arrivo a destinazione, per il riscontro e la vidimazione occorrente.

TITOLO VI.

Disposizioni sul movimento e sul deposito degli spiriti nel perimetro dei comuni chiusi.

Art. 33.

Con decreto del Ministro delle finanze, saranno disegnati i comuni ammessi a godere delle franchigie stabilite dall'articolo 16 dell'allegato *C* della legge 12 luglio 1888, n. 5515 (Serie 3ª), per gli spiriti e

per le bevande alcooliche che circolano o sono in deposito nell'ambito daziario dei comuni stessi, e verranno determinate le condizioni speciali per ciascun comune.

Saranno in ogni caso esclusi dalle franchigie suddette le fabbriche, gli opifici di rettificazione e i depositi doganali o assimilati.

Art. 34.

I comuni chiusi abbuonati per la riscossione del dazio consumo, che intendono di godere delle agevolezze consentite dall'articolo 16 dell'allegato *C* della legge mentovata, dovranno far pervenire al Ministero delle finanze la deliberazione della Giunta o del Consiglio comunale nella quale si dovrà fare espressa dichiarazione per parte del comune di provvedere gratuitamente alle esigenze del servizio coi propri uffici e coi propri agenti, sotto la sorveglianza ed il riscontro dell'Amministrazione finanziaria.

Il Ministero avrà facoltà di far cessare le franchigie per quei comuni che non soddisfacessero puntualmente agli obblighi assunti.

Art. 35.

Pei comuni chiusi nei quali la riscossione del dazio consumo è fatta direttamente dello Stato, l'applicazione del mentovato articolo 16 avrà luogo nel tempo e nei modi fissati dall'Amministrazione governativa.

Art. 36.

Gli uffici posti lungo la cinta daziaria fungeranno come uffici secondari rispetto all'ufficio finanziario principale, pel riscontro del movimento di entrata e di uscita dal comune degli spiriti e delle bevande alcooliche, nonchè dei relativi documenti di scorta

Art. 37.

Il cômpito degli uffici daziari nei comuni chiusi, rispetto al movimento di entrata consiste:

1° nel richiedere all'entrata nel comune di spiriti o di bevande alcooliche in quantità eccedente i quattro litri, la bolletta che ne legittimi la provenienza, cioè o la bolla di pagamento della tassa di vendita pei generi spediti dalle fabbriche, dagli opifici di rettificazione o dalle dogane a' destinatari, ovvero ai depositi del dazio consumo; la bolla di cauzione per i generi diretti agli opifici di rettificazione, a' depositi doganali od assimilati; la bolla di circolazione pei generi che dai magazzini all'ingrosso vanno agli esercizi di minuta vendita o presso i consumatori privati od ai depositi del dazio consumo, o che sono destinati all'esportazione;

2° nell'attestare il giorno e l'ora della presentazione su tutte le bollette di cui al numero precedente, e nel ritirare quelle a pagamento o di circolazione scortanti generi i quali rimangono per consumo nell'ambito daziario;

3° nel concentrare giorno per giorno le bollette ritirate presso l'ufficio finanziario principale;

4° nel sequestrare gli spiriti e le bevande alcooliche sforniti di recapito, o scortati da bolletta di scaduta valitura o non corrispondente allo stato dei generi o alla loro destinazione, per consegnarli all'ufficio finanziario principale incaricato di redigere il verbale di contravvenzione;

5° nel riscontrare che le bollette riguardanti generi giunti per ferrovia presentino il bollo speciale della stazione di partenza e di quella di arrivo, e che le bollette per i generi giunti per vie ordinarie portino le vidimazioni degli uffici o delle autorità indicate nella bolletta.

6° nel denunziare infine all'ufficio finanziario competente tutte le irregolarità od ommissioni riscontrate nell'esame delle varie specie di recapiti.

Art. 38.

Rispetto al movimento di uscita gli agenti daziari hanno l'obbligo:

1° di sequestrare gli spiriti e le bevande alcooliche in quantità eccedenti i 4 litri spediti dall'interno del comune senza la prescritta bolletta, per promuovere il procedimento contravvenzionale contro gli speditori ed i trasportatori;

2° di vidimare, segnando l'ora ed il giorno del passaggio, le bollette emesse dagli uffici finanziari posti nell'interno del comune, dopo averne riconosciuta la regolarità e dopo avere accertata la identità de' generi con quelli descritti nelle bollette medesime.

TITOLO VII.

Disposizioni di vigilanza.

Art. 39.

Il servizio di vigilanza e di riscontro è affidato agli uffici tecnici di finanza, i quali lo esercitano per mezzo degli ingegneri e del personale dipendente.

In via sussidiaria, concorrono all'esecuzione del servizio suddetto:

a) le guardie di finanza;

b) i carabinieri reali;

c) le guardie di pubblica sicurezza;

d) gli agenti dei comuni.

Art. 40.

Sono soggetti alla vigilanza:

a) le fabbriche di spiriti, gli opifici di rettificazione e di trasformazione, le fabbriche di prodotti derivati da materie alcooliche, nonchè i locali annessi;

b) i depositi assimilati;

c) i depositi sì pubblici quanto privati sottoposti al vincolo del dazio consumo nei comuni chiusi;

d) gli esercizi di vendita all'ingrosso ed al minuto di spiriti e di bevande alcooliche;

e) gli stabilimenti per la concia dei vini e per la preparazione del cognac, i depositi di spirito a scopi industriali ed i relativi opifici.

Art. 41.

Gli agenti di vigilanza hanno diritto di accedere liberamente nelle fabbriche, negli stabilimenti, opifici, depositi ed esercizi suddetti per operarvi gli opportuni riscontri.

Ai detti agenti dovranno essere esibiti, dietro richiesta, tutti i registri e documenti prescritti.

Qualora sorgessero dubbi rispetto all'accordo tra le risultanze dei registri di carico e scarico e la giacenza dei generi, sarà provveduto all'accertamento materiale dei generi stessi redigendone processo verbale.

Gli esercenti devono in ogni occasione somministrare agli agenti di vigilanza tutte le informazioni che questi richiedessero e prestare la loro opera e quella del personale dipendente.

TITOLO VIII.

Contravvenzioni.

Art. 42.

Il processo verbale per le contravvenzioni si compila presso l'ufficio finanziario nella cui circoscrizione fu accertata la contravvenzione, con le norme dell'art. 90 del regolamento doganale.

Esso fa fede in giudizio fino a prova contraria.

Art. 43.

Quando . tratti di fatto punibile con sola pena pecuniaria, e prima che il giudice competente pronunzi definitivamente, il contravventore, con dimanda da lui sottoscritta e che sarà considerata come irrevocabile, può chiedere che l'applicazione della multa nei limiti del massimo e del minimo sia fatta dall'Amministrazione finanziaria.

Se il massimo della multa non supera le lire 2000 decide l'intendente di finanza della provincia; se supera le lire 2000 e fino a lire 4000 decide il prefetto della provincia; se supera le lire 4000 è necessaria l'approvazione del Ministero delle finanze.

Art. 44.

Tutte le somme riscosse per contravvenzioni, dopo prelevate le spese, saranno ripartite ai termini dell'articolo 91 del regolamento doganale, dell'articolo 21 della legge 6 luglio 1883, n. 1445 (serie 3ª), e dell'articolo 27 della legge 2 aprile 1886, n. 3754 (serie 3ª).

Visto: d'ordine di S. M.
Il Ministro delle Finanze
A. MAGLIANI.

Il Num. **MMMXIV** (*Serie 3ª, parte supplementare*) *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto*:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il testamento olografo del 17 marzo 1859, con cui il dott. Martino Tommasi, fatti alcuni legati, dispose d'ogni altra sua sostanza per una Fondazione destinata a mantenere agli studî ginnasiali, liceali ed universitari uno o due giovani di Canè (comune di Vione) che si proponessero di intraprendere la professione legale, medica o matematica;

Veduto il R. decreto 19 luglio 1871, con cui in base alla legge sull'amministrazione delle Opere Pie veniva approvato uno Statuto organico per la detta Fondazione;

Veduto il R. decreto 24 agosto 1876, con cui la fondazione Tommasi è dichiarata Fondazione di studio sotto la sorveglianza del Ministro dell'Istruzione Pubblica;

Veduto il nuovo progetto di Statuto di detta Fondazione, presentato alla nostra approvazione;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro, Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo Statuto organico della Fondazione Tommasi in Canè, (frazione del comune di Vione), annesso al presente decreto, e firmato d'ordine Nostro dal Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione, è approvato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 giugno 1888.

UMBERTO.

BOSELLI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

NUOVO STATUTO *organico per l'amministrazione del « Legato Tommasi » di Canè.*

Art 1.

Lo scopo del legato Tommasi è quello di mantenere alle scuole ginnasiali, liceali ed universitarie, uno o due individui della borgata di Canè, comune di Vione, che intendessero percorrere la carriera medica, la legale o la matematica.

Art. 2.

Il legato è rappresentato da un amministratore, il quale, a titolo di onorario, avrà il cinque per cento (5 %) sulla rendita netta, oltre il rimborso delle spese eventuali d'amministrazione.

Art. 3.

L'amministratore sarà nominato dal parroco di Canè, o da chi ne fa le veci, e sceglierà un individuo idoneo e galantuomo, il quale, a garanzia del suo operato, dovrà vincolare in ipoteca su beni stabili od altro, un capitale non inferiore a lire tremila (L. 3000) netto da qualsivoglia altro peso.

Art. 4.

Alla fine d'ogni anno l'amministratore dovrà presentare il suo rendiconto ad una Commissione composta del parroco di Canè e di due persone della famiglia Tommasi, da scegliersi dal parroco stesso, i quali, esaminatolo, lo restituiranno colle loro osservazioni all'amministratore medesimo, perchè lo rassegni per l'approvazione alla competente autorità.

Art. 5.

Alla cessazione d'ogni amministratore sia per morte, per rinuncia o per qualsiasi altra causa, la Commissione come sopra costituita, procederà senza indugio alla nomina di un altro amministratore.

Appena questi sarà nominato, la Commissione gli farà regolare consegna di quanto ha ricevuto dall'amministratore cessato, od a' suoi eredi, atto di deliberazione, con assenso a svincolo della cauzione nei modi all'uopo opportuni.

Art. 6.

Non volendo il parroco procedere alla nomina del nuovo amministratore, ogni frazionista di Canè, o qualunque altra persona che possa avervi interesse, avrà diritto di provocarla dalla competente autorità amministrativa, e ciò allo scopo che il legato non abbia mai a mancare del suo legale rappresentante.

Art. 7.

Non essendo oggigiorno la rendita annua netta del legato che di lire millesettecento (lire 1700), non si manterrà per ora agli studi che un individuo solo, ed i civanzi annui verranno capitalizzati sinchè la rendita annua nitida arriverà a lire duemila (lire 2000) — Quando si avrà questa somma si manterranno alle scuole due individui, e si procurerà che uno incominci il corso, quando l'altro è a metà, e ciò per combinare le spese maggiori dell'Università colle minori del Ginnasio.

Art 8.

Nel presunto caso che un giorno per qualche impreveduta catastrofe, la rendita netta annua del legato risultasse inferiore a lire millecinquecento (1500), non si manterranno più studenti, ma ogni somma verrà capitalizzata sinchè raggiunga questa cifra, ed allora si riaprirà il concorso per uno studente solo, e si capitalizzeranno di nuovo gli avanzi sinchè essa arrivi come prima alle lire duemila (2000).

Art. 9.

Gli eleggendi all'atto della nomina non avranno nè meno di undici anni, nè più di tredici.

Art. 10.

Quando accadesse che all'apertura del concorso non si presentasse verun aspirante, il concorso si riaprirà l'anno susseguente, e frattanto le rendite verranno capitalizzate ad aumento del patrimonio del legato poichè le lire duemila (2000) probabilmente non saranno sufficienti a mantenere decorosamente due studenti.

Art. 11.

L'apertura del concorso tanto per uno quanto per due studenti, si farà dall'amministratore, d'accordo col parroco di Canè, mediante avviso scritto affisso al pubblico nella piazza di Canè, ed in esso verrà indicato il giorno ed il luogo ove si faranno gli esami dei concorrenti.

Art. 12.

Così pure aprirà il concorso come all'articolo precedente, non appena si verifichi che o l'uno dei due o entrambi, abbandonino gli studi per qualunque siasi causa.

Art. 13.

Le rimanenze attive che vi saranno nei lassi di tempo in cui proseguirà gli studi un sol beneficato, alla fine d'ogni anno verranno capitalizzate come all'articolo dieci (10).

Art. 14.

La nomina degli individui da mandarsi alle Scuole spetterà al parroco, al maestro ed a due persone probe di Canè.

Chi avrà la maggioranza dei voti sarà l'eletto, ed in caso di voti pari, sarà chiamato per quinto il parroco di Vione a cui saranno corrisposte lire cinque per l'incomodo, ed il suo voto sarà definitivo.

Art. 15.

Nella nomina degli individui da mandarsi alle Scuole si avrà riguardo innanzi tutto al talento, indi alla buona condotta ed all'amore allo studio. A circostanze pari però sarà preferito uno della famiglia Tommasi.

Per constatare poi le condizioni fisiche, morali ed intellettuali degli aspiranti, la Commissione di elezione sottoporrà i concorrenti alla prova d'un esame orale e scritto, tenendo calcolo altresì di quei documenti che ogni candidato potesse produrre.

Redatto che sia il verbale della nomina, l'amministratore lo trasmetterà alla competente autorità governativa per la sua approvazione.

Art. 16

Seguita che sia la nomina, Al'mministrazione collocherà il beneficato presso scuole governative, avendo cura di schivare nel trattamento il lasso soverchio e la spilorcieria. Se l'eletto non appartiene alla famiglia Tommasi e non porta il cognome della stessa, dovrà fare domanda al Re nei modi stabiliti dalla legge sull'ordinamento dello stato civile per aggiungere al suo cognome quello di Tommasi.

Art. 17.

Ogni beneficato dovrà ogni anno presentare all' amministratore il suo certificato di promozione, altrimenti decaderà dal godimento del legato. Per una volta tanto però la Commissione di elezione potrà concedergli il diritto di ripetere la classe, ma solamente quando il mancato profitto fosse derivato da malattia o da altre cause a lui non imputabili. Ad ogni modo lo studente che volesse ripetere la classe dovrà aver riportato negli anni antecedenti almeno una media di sette decimi.

Art. 18.

La leva militare non priverà il beneficato del godimento del legato, purchè appena terminato il servizio obbligatorio sotto le armi riprenda gli studi. Durante tale sospensione, il legato contribuirà al giovane milite un sussidio mensile di lire quindici (15). Il resto della rendita verrà capitalizzato, e ciò per le ragioni di cui all'art. 10 di questo Statuto.

Art. 19.

Nel tempo delle vacanze gli studenti non avranno diritto ad assegno di sorta a meno che appartengano a famiglie affatto povere, e la pensione rispettiva coll'assegno da farsi non superi le annue lire mille (1000).

Art. 20.

Lo studente che avesse ad ammalarsi avrà diritto d'essere curato a spese del legato; colla condizione però di cui al precedente articolo, che le spese di malattia congiunte alla pensione non superino le lire mille.

Art. 21.

Le due persone probe di Canè che devono far parte della Commissione di elezione, come all'art. 14 saranno nominate dai padri di famiglia e dai consiglieri comunali di Canè e dureranno in carica finchè vivono ed hanno residenza in paese. La presidenza del collegio di elezione poi spetterà a colui che nell'assemblea elettorale avrà riportato maggiori voti.

Art. 22.

I diversi mandati di pagamento che l'amministratore dovrà effettuare, dovranno essere firmati dai *due probi viri* sindicati e dal maestro locale.

Art. 23.

Dopo sopperito alla spesa del mantenimento dei due studenti, se in fin d'anno vi sarà qualche civanzo, questo sarà speso, a giudizio del parroco locale, o in medicinali per miserabili, o in elemosina a poveri che non siano tali per poltroneria, o in miglioria di chiesa e paramenti, o in qualunque altra causa pia.

Art. 24.

L'amministratore resta facoltizzato a provvedersi d'una stanza per l'ufficio del legato, ed in essa verranno pur conservati in apposito scaffale a comodo degli studiosi, i pochi libri del pio istitutore, dei quali si dovrà redigere un nuovo inventario.

Art. 25.

Lo Statuto 4 giugno 1871 ed il Regolamento 1° settembre 1879, regolanti in passato l'Opera pia Tommasi, con questo nuovo Statuto, vengono abrogati.

Canè di Vione, 27 febbraio 1887.

Probi viri eletti dai padri di famiglia e dai consiglieri comunali di Canè per la compilazione del presente Statuto.

COATTI ANDREA — BALZARINI DOMENICO.
L'amm.re MORATTI GIO. MARIA

Visto d'ordine di Sua Maestà
Il Ministro dell'Istruzione Pubblica
P. BOSELLI

Il N. **MMMXV** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

Veduto il disegno di riforma dello Statuto organico della Società degli Ingegneri ed Architetti di Torino, eretta in Corpo morale con. R. decreto del 18 luglio 1886;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro, Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo Statuto della Società degli Ingegneri e degli Architetti di Torino, annesso al presente decreto, e firmato d'ordine Nostro dal Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione, è approvato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 giugno 1888.

UMBERTO.

P. BOSELLI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

STATUTO *della Società degli ingegneri e degli architetti in Torino.*

1. — La Società ha lo scopo principale di promuovere l'incremento scientifico, artistico e tecnico dell'ingegneria e dell'architettura.

Si propone eziandio di tutelare il decoro e gli interessi degli ingegneri e degli architetti.

2. — I membri della Società si dividono in residenti effettivi, e residenti aggregati, corrispondenti ed onorari.

3. — Soci onorari sono quelle persone distinte nell'ingegneria, nell'architettura o nelle scienze e nelle arti che quelle riguardano, ai quali la Società conferisce siffatto segno di considerazione.

4. — I soci corrispondenti sono quelli che dimorano abitualmente fuori di Torino.

Residenti aggregati possono essere i giovani ingegneri od architetti dimoranti in Torino e non aventi ancora quattro anni di diploma, i quali desiderino essere ascritti alla Società in tale qualità.

Tutti gli altri soci sono residenti effettivi.

5. La Società si riunisce quante volte è necessario, ma dovrà sempre tenere una riunione nella prima quindicina di dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo e per la nomina alle cariche sociali, ed una nel mese di marzo per la presentazione del conto consuntivo.

6. — Alle adunanze possono intervenire i soci di tutte le categorie, ma vi sono invitati soltanto i residenti, i quali soli concorrono a formare il numero legale, di cui in seguito.

I soci onorari ed i corrispondenti i quali si trovino in seduta, non hanno voto nelle questioni riguardanti l'ammissione di soci, la nomina alle cariche sociali e la gestione economica della Società.

7. — Per la validità delle deliberazioni in seduta di prima convocazione sono necessari quindici votanti.

In seduta di seconda convocazione le deliberazioni saranno valide qualunque sia il numero dei soci presenti, purchè trattisi di materia iscritta all'ordine del giorno, e sugli avvisi di convocazione siasi rammentato il disposto del presente articolo.

8. — Nelle adunanze si leggono e si discutono memorie presentate da soci e si trattano tutte le questioni che hanno relazione collo scopo della Società.

Si possono anche leggere memorie e prendere in considerazione quesiti proposti da estranei.

9. — I verbali delle adunanze si stampano in una pubblicazione periodica, distribuita ai soci di tutte le categorie, ed avente per titolo: *Atti della Società degli ingegneri e degli architetti in Torino.*

Negli atti potranno essere stampate per intero o per estratto le memorie lette in adunanza, come volta per volta deciderà la Società.

10. — La Società ha un Comitato dirigente composto di:

un presidente;
due vice presidenti;
sei consiglieri;
un segretario;
un bibliotecario;
un tesoriere;

e quegli altri incaricati di speciali funzioni, che la Società stessa crederà utili al proprio buon andamento.

Il presidente, i vicepresidenti ed i consiglieri debbono essere soci residenti effettivi; gli altri membri del Comitato possono essere scelti eziandio fra gli aggregati.

11. — Tutti i membri del Comitato sono nominati in adunanza generale a scrutinio segreto. Pel presidente e pei vicepresidenti, è necessaria la maggioranza assoluta; per gli altri, basta la maggioranza relativa.

12. — I membri del Comitato durano in uffizio per tre anni, ma il surrogante di chi per qualunque motivo non abbia compiuto il triennio, dura in uffizio solamente quanto avrebbe dovuto rimanere quello che egli surroga.

Chi scade d'uffizio non può entro l'anno essere rieletto a nessuna carica. Si fa eccezione pel tesoriere, il quale può essere riconfermato indefinitamente.

13. — Ogni domanda per l'ammissione a far parte della Società in qualità di socio effettivo od aggregato o corrispondente, è presentata al Comitato, firmata dal richiedente e da un socio proponente.

Il Comitato dispone per la votazione di accettazione in una prossima seduta, ed annunzia il nome del candidato sugli avvisi di convocazione e contemporaneamente in una tabella affissa nelle sale della Società.

La votazione è segreta: per l'accettazione è necessario il voto affermativo di tre quarti dei votanti.

14. — L'obbligazione dei soci dura per tutto l'anno e si intende rinnovata per l'anno successivo, se non sia fatta per iscritto dichiarazione in contrario entro il 1° semestre.

L'eventuale passaggio dei soci dall'una all'altra categoria di aggregati, effettivi o corrispondenti, ha luogo per semplice decisione del Comitato, quando riconosce mutate le condizioni relative.

15. — Alle spese necessarie per l'andamento economico della Società si provvede col contributo annuo di tutti i soci, eccettuati gli onorari.

Esso contributo è fissato come segue:

per i residenti effettivi lire trenta, per i residenti aggregati lire venti, da pagarsi a semestri anticipati;

per i corrispondenti lire dieci, da pagarsi entro il primo semestre di ogni anno.

I soci in ritardo nel pagamento delle loro quote saranno invitati a soddisfare al proprio obbligo, e diffidati che altrimenti saranno cancellati dall'elenco sociale, salvi i diritti della Società.

16. — L'amministrazione dei fondi della Società è affidata al Comitato, il quale, nelle sopraindicate adunanze di dicembre e di marzo, presenta per l'approvazione il bilancio per l'anno successivo ed il rendiconto della sua gestione.

17. — Quando in una medesima città si trovino dodici soci corrispondenti, i quali vogliano unirsi in apposita sezione; mantenuta l'osservanza del presente Statuto e continuando a pagare la quota di cui all'articolo 15, la Società riconoscerà quella sezione come parte integrante di sè stessa e ne pubblicherà ne' suoi atti i verbali delle sedute ed i resoconti finanziari.

La sezione in tal modo costituita nominerà il proprio uffizio di presidenza, stabilirà la maggiore quota annua di cadun socio per le spese locali, e farà da sè le nuove ammissioni.

I soci ammessi nella sezione saranno di diritto soci corrispondenti della Società, aventi i diritti e gli oneri di quelli ammessi direttamente dalla sede centrale. Il presidente della sezione, finchè dura in carica, sarà membro soprannumerario del Comitato dirigente.

18. — Il presente Statuto potrà essere modificato mediante l'adesione dei due terzi dei soci effettivi.

19. — In caso di scioglimento della Società, la biblioteca sarà donata al Municipio di Torino.

Disposizioni transitorie.

A) Il nuovo titolo, che assume la Società, non menoma i diritti degli attuali soci non ingegneri ed architetti.

B) Pel corso dell'anno, in cui avverrà l'approvazione del nuovo Statuto, il Comitato della Società degli ingegneri e degli industriali funzionerà come Comitato della Società trasformata.

Terminato l'anno, il Comitato sarà formato a nuovo per mezzo di votazione della Società; nel nuovo Comitato potranno entrare coloro che già ne facevano parte, purchè non abbiano compiuto il triennio di carica.

I nominati, che già appartenevano al precedente Comitato, rimarranno in carica il solo tempo necessario a compiere eziandio il triennio.

I membri del Comitato di nuova nomina, secondo l'anzianità regolata dal numero dei voti riportati, resteranno in carica per tre anni o meno, secondo che sarà necessario, affinchè, tanto al fine del primo anno quanto al fine del secondo, scada uno dei vicepresidenti od il presidente, due consiglieri, ed almeno uno degli altri componenti il Comitato. Se le scadenze non possono essere precisamente regolate dall'anzianità si supplirà coll'estrazione a sorte.

Visto: d'ordine di S. M.
Il Ministro della Pubblica Istruzione
P. BOSELLI.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0 cioè: n. 103075 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 300 al nome di *Imparato* Luigi di Gabriele, domiciliato in Napoli, venne così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Imperato Luigi di Gabriele, vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, 17 luglio 1888.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

RIASSUNTO delle notizie telegrafiche pervenute al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio sull'esito del raccolto dell'avena nel 1888.

REGIONI AGRARIE	RACCOLTO medio — Centinaia di ettolitri	RACCOLTO 1888		CENTESIME PARTI DEL RACCOLTO 1888 che risultarono di qualità			
		in rapporto in centesimi al raccolto medio	Centinaia di ettolitri	ottima	buona	mediocre	cattiva
Regione I. Piemonte	2,518	80,66	2,031	»	»	55	45
» II. Lombardia	5,527	76,17	4,210	»	24	76	»
» III. Veneto	4,913	72,77	3,575	»	75	25	»
» IV. Liguria	25	80,00	20	»	25	75	»
» V. Emilia	2,604	92,43	2,407	»	70	30	»
» VI. Marche ed Umbria	973	71,12	692	»	100	»	»
» VII. Toscana	4,043	78,63	3,179	»	91	9	»
» VIII. Lazio	3,336	86,00	2,869	»	100	»	»
» IX. Meridionale Adriatica	21,381	65,36	13,974	»	»	100	»
» X. Meridionale Mediterranea	19,796	66,22	13,108	»	39	47	14
» XI. Sicilia	1,247	69,21	863	»	96	4	»
REGNO	66,363	70,71	46,928	»	38	56	6

DIREZIONE GENERALE DEI TELEGRAFI

Avvisi.

Il giorno 7 agosto corrente è stato attivato il servizio telegrafico pubblico, con orario limitato, nella stazione ferroviaria di Pietralunga, in provincia di Perugia.

Il giorno 8 è stato aperto un ufficio telegrafico governativo al servizio pubblico con orario limitato di giorno, in Tavarnelle, provincia di Firenze.

Roma, 8 agosto 1888.

REGIA UNIVERSITÀ DI PADOVA

Avviso.

L'anno scolastico 1888-89 si aprirà il giorno 20 dell'ottobre p. v.

L'orazione inaugurale sarà letta nell'Aula Magna il giorno 12 novembre dal cav. Roberto Ardigò, Professore Ordinario della Storia della Filosofia.

Le lezioni cominceranno addì 13 dello stesso mese.

Col giorno d'oggi 1° agosto avranno principio le immatricolazioni all'Università e le iscrizioni ai corsi degli studi seguenti:

Giurisprudenza - Corso di procuratore e Notariato;
Medicina e Chirurgia;
Scienze matematiche, fisiche, naturali;
Filosofia e Lettere;
Scuola d'Applicazione per gl'ingegneri;
Chimica e Farmacia;
Farmacia;
Ostetricia per le levatrici.

Le inscrizioni avranno termine definitivo il 12 novembre p. v.

Il periodo autunnale della sessione d'esami durerà dal 20 ottobre al 12 novembre.

Le domande per l'ammissione a darvi gli esami arretrati o di riparazione dovranno presentarsi non più tardi del 20 ottobre.

Per ottenere l'immatricolazione e l'iscrizione ai corsi del primo anno di una Facoltà o di una Scuola, lo studente dovrà farne domanda in carta bollata (da centesimi 50), notandovi, oltre il proprio nome, quello dei suoi genitori, la sua abitazione in città, il luogo di domicilio della famiglia; e allegare alla sua domanda:

1° la fede di nascita, debitamente legalizzata dal Sindaco del Comune;

2° i titoli comprovanti che abbia percorsi gli studii prescritti dai regolamenti speciali;

3° la quietanza del pagamento della tassa d'immatricolazione e della metà almeno della tassa d'iscrizione.

I titoli riguardanti gli studii percorsi dovranno essere;

a) per le Facoltà di Giurisprudenza, di Medicina e Chirurgia, di Filosofia e Lettere, — il certificato di licenza liceale.

b) per la Facoltà di Scienze fisiche, matematiche e naturali, — il certificato di licenza liceale o di licenza d'Istituto tecnico (Sezione fisico-matematica). Sono anche ammessi alla Facoltà di Scienze, per la laurea in Scienze naturali o pel diploma d'ingegnere, tutti coloro, che, essendo forniti della licenza d'Istituto tecnico (Sezione di agrimensura e di agronomia), abbiano compiuto gli studii presso l'Istituto forestale di Vallombrosa, purchè presentino una dichiarazione del Direttore dell'Istituto stesso, dalla quale risulti la loro speciale attitudine agli studii superiori. — Gli aspiranti alle lauree di Matematica, Fisica, Scienze naturali e Chimica, qualora provengano dagli Istituti tecnici, dovranno superare nel corso del quadriennio di studio una prova sulle due letterature classiche e sulla letteratura italiana.

c) per la Scuola d'Applicazione per gl'ingegneri, — il Diploma di licenza fisico-matematica dato da una Facoltà di Scienze.

d) per la Scuola di Farmacia, — gli aspiranti alla laurea in Chimica e Farmacia sono tenuti a presentare il certificato di licenza liceale o quello della Sezione fisico-matematica d'Istituto tecnico; e in questo secondo caso la prova inoltre d'aver superato l'esame di Latino dinanzi ad una delle Giunte per la licenza liceale: — gli aspiranti al diploma professionale dovranno offrire il certificato di promozione dal 2° al 3° corso liceale, ovvero il certificato di aver compiuto gli studii e superati gli esami dei primi tre anni di corso in un

Istituto tecnico; e quello altresì di aver vinto l'esame di Latino dinanzi ad una delle Giunte per la licenza ginnasiale.

e) per la Scuola di Ostetricia per le levatrici. — 1° la fede di nascita, attestante l'età non minore di anni 18, nè maggiore di 36; — 2° il certificato di buona condotta ottenuto dal Sindaco del Comune o dei Comuni ove ebbe dimora nell'ultimo biennio; — 3° il certificato di sana costituzione e quello di sofferto vaiuolo; — 4° la dichiarazione del consenso a questo studio da parte del marito, se la richiedente fosse maritata; oppure da parte del padre o da chi ne fa e veci, se nubile e minorenne; — 5° il certificato di aver vinto l'esame d'ammissione sul programma ufficiale della 3ª classe elementare; esame da sostenersi nella prima quindicina d'ottobre dinanzi apposita Commissione presieduta dall'Ispettore scolastico del Circondario. — Ne sono dispensate le alunne che presentassero la patente di maestra elementare di grado inferiore.

Per ottenere l'inscrizione ai corsi dopo il primo anno di studio, saranno da allegarsi alle domande (in carta bollata da cent. 50): — 1° il libretto d'inscrizione dell'anno precedente; — 2° la quietanza attestante il pagamento della prima metà almeno della tassa d'inscrizione; — 3° la tessera d'immatricolazione.

L'iscrizione alle sezioni delle Scuole di Magistero dovrà essere distinta dalla inscrizione ai corsi.

Gli studenti venuti da altre Università del Regno uniranno alle loro domande il foglio di congedo da quella che avranno lasciato.

Gli uditori a corsi singoli sono tenuti ad immatricolarsi giusta le prescrizioni a tal fine già indicate, eccettuata quella del N. 2.

Le inscrizioni a corsi singoli non avranno valore scolastico alcuno, ove non siano state precedute dal conseguimento dei titoli accennati nel N. 2.

Coloro che nella R. Accademia Militare di Torino compirono il primo anno di studio e ne superarono gli esami, possono ottenere l'ammissione al 1° anno del corso universitario di Matematica; e coloro che nella stessa Accademia compirono due anni e ne superarono gli esami, possono venire ammessi al 2° anno dello stesso corso.

Gli allievi della R. Accademia Navale di Livorno, che compirono il 3° od anche solamente il 2° anno di studio e ne superarono gli esami, possono ottenere l'ammissione al 1° anno del corso universitario di Matematica per conseguire il diploma d'ingegnere; compiuto nella stessa Accademia il 4° anno e superati gli esami, sono ammissibili al 2° anno del corso universitario di Matematica, con l'obbligo di seguire il corso di Chimica e darne l'esame; e dopo il 5° anno di studio in quell'Istituto e superati gli esami, possono inscriversi al 1° anno della Scuola d'applicazione per gli ingegneri.

Le donne possono prendere l'immatricolazione e farsi inscrivere ai corsi, attenendosi alle condizioni medesime stabilite tanto per gli studenti, quanto per gli uditori a corsi singoli.

Gli stranieri, per essere immatricolati studenti ed inscritti al primo anno di qualche Facoltà o Scuola, dovranno presentare l'attestato d'aver compiuti regolarmente gli studi secondari. Per l'immatricolazione ed ammissione ad un anno ulteriore, uniranno all'attestato anzidetto quello dei corsi seguiti in qualche Università fuori dello Stato.

Tutte le domande per immatricolazione o inscrizione a corsi universitari, per certificati, ammissione ad esami, computo di studi ecc., ecc., devono essere redatte su carta bollata (da cent. 50), ed indirizzate al Rettore. Alle domande per immatricolazione e inscrizione sarà da unire una scheda, sulla quale lo studente scriverà le notizie che vi si trovano richieste. La scheda è fornita gratuitamente dalla segreteria.

DISPENSA DALLE TASSE.

La *dispensa dalle tasse scolastiche* è concessa:

a) a quelli che nell'insieme delle prove per l'esame di licenza liceale o d'Istituto tecnico abbiano ottenuto *nove decimi dei punti;*

b) a coloro, che negli esami speciali per le materie consigliate nel programma della Facoltà, abbiano riportata una media di punti non inferiore ai *nove decimi* e almeno *otto decimi* sopra ciascuna materia;

c) agli allievi ingegneri, che negli esperimenti annuali, abbiano ottenuto una media di punti non inferiore agli *otto decimi.*

Tutti coloro, che, trovandosi nelle condizioni di studio sovraindicate, aspirano alla dispensa dalle tasse, devono presentarne domanda separatamente da quelle d'inscrizione e d'immatricolazione, corredandola dei documenti notati qui sotto, che dovranno essere di data recente:

a) Certificato dell'Agente delle tasse, dal quale, ove non sia negativo, risultino le imposte (*fondiaria, fabbricati, ricchezza mobile*) che si pagano da qualsivoglia persona della famiglia dello studente sia nel luogo di domicilio, sia in quello d'origine od in altro Comune;

b) Certificato della Giunta del Comune ov'è domiciliata la famiglia, nel quale siano indicati:

1° il nome, l'età, il grado rispettivo di parentela di ciascuna persona che compone la famiglia dello studente;

2° la professione, l'arte, l'industria, il commercio che si esercitassero da queste persone;

3° il provento annuo approssimativo ch'esse ricavano da questo esercizio;

4° la qualità, l'estensione, il valore approssimativo dei beni che possiedono, i capitali fruttiferi, e i redditi di qualunque specie;

5° le pensioni, gli stipendi, i posti di studio o di mantenimento in Istituti di beneficenza o di istruzione di cui abbiano il godimento;

6° le passività e le tasse di cui siano gravati i beni.

I certificati (*a* e *b*) saranno privi di valore, se non conterranno t i indicazioni qui specificate.

Le tasse scolastiche sono ripartite secondo la tabella sottostante; e devono essere pagate all'Uffizio Demaniale, eccettuata la *sopratassa d'esame*, che sarà da pagarsi all'Economo della Università.

Le quote annue d'iscrizione si pagano al principio dell'anno scolastico, oppure in due rate uguali, l'una al tempo dell'iscrizione, l'altra entro il mese di aprile.

La sopratassa di esame e la tassa di diploma devono pagarsi dieci giorni prima che si apra la sessione degli esami.

I termini di tempo assegnati ai pagamenti anzidetti sono di stretto rigore.

TASSE.

CORSI	Anni di studio	TASSE			
		di immatricolazione	di iscrizione annua	di esami annuali	di diploma
Giurisprudenza	4	40 »	165 »	25 »	60 »
Notariato e Corso di procuratore .	2	30 »	50 »	25 »	20 »
Medicina e Chirurgia	6	40 »	110 »	16 67	60 »
Matematica, Fisica, Chimica e Scienze naturali (per ottenere le lauree)	4	40 »	75 »	12 50	60 »
Filosofia e Lettere	4	40 »	75 »	12 50	60 »
Scuola d'Applicazione per gl'ingegneri	5	40 »	132 »	20 »	60 »
Chimica e Farmacia.	5	40 »	60 »	12 50	60 »
Farmacia	4	30 »	33 34	16 67	20 »
Ostetricia per le levatrici . . .	2	15 »	20 »	12 »	10 »

Gli uditori a corsi singoli devono pagare la tassa d'inscrizione di annue lire 8 per ciascuna ora settimanale di lezione, oltre quella di lire 40 per l'immatricolazione, qualora non l'avessero pagata in altro anno anteriore.

Padova, 1° agosto 1888.

Il Rettore
GIAMPAOLO VLACOVICH.

CONCORSI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Colle norme prescritte dal R. decreto 26 gennaio 1882, n. 629, modificato coi RR. decreti 11 agosto 1884, n. 2621, ed 8 maggio 1887, n. 4487, e 20 maggio 1888, n. 5427 (serie 3ª), è aperto il concorso per professore straordinario alla Cattedra di Patologia speciale dimostrativa e propedeutica clinica medica nella R. Università di Pisa.

Le domande su carta bollata ed i titoli indicati in apposito elenco dovranno essere presentati al Ministero della pubblica istruzione non più tardi del 20 dicembre 1888.

Ogni domanda inviata dopo quel giorno sarà considerata come non avvenuta.

Non sono ammessi i lavori manoscritti.

Le pubblicazioni dovranno essere presentate in cinque esemplari per poterne fare la distribuzione contemporanea ai componenti la Commissione esaminatrice.

Roma, 7 agosto 1888.

Il Direttore Capo della Divisione
per l'Istruzione Superiore
1 G. FERRANDO.

Relazione *della Commissione esaminatrice pel Concorso alla Cattedra di professore ordinario di Diritto Commerciale nella Regia Università di Bologna.*

On. Consiglio Superiore per la Istruzione Pubblica.

La Commissione incaricata di esaminare i titoli dei concorrenti alla Cattedra di Diritto Commerciale vacante presso la Università di Bologna, e composta dei signori professori:

Castagnola Stefano,
Margheri Alberto,
Maurizi Luigi,
Vidari Ercole,

e del signor G. B. Ridolfi, consigliere presso la Corte di Cassazione sedente in Roma; ha l'onore di sottoporre a codesto Consiglio Superiore la seguente Relazione circa alle conclusioni ed alle proprie proposte.

Il concorso fu aperto per la nomina di professore ordinario, e i concorrenti furono nove; cioè i signori:

Danieli Gualtiero,
Franchi Luigi,
Maiorana Gaetano,
Manara Ulisse,
Mercante Francesco,
Pagani Cesare,
Papa D'Amico Lucio,
Ruggeri Domenico,
Vivante Cesare.

L'elenco delle opere stampate e degli altri titoli dei concorrenti risulta già dagli atti del concorso uniti a questa Relazione, sicchè non giova ripeterlo qui.

Cominciando dal giudizio sulla eleggibilità dei concorrenti, la Commissione, di conformità allo art. 4, lettera *a* del Regio decreto dell'11 agosto 1884, tralasciò di giudicare, come era suo dovere, sulla eleggibilità dei prof. Cesare Vivante e Danieli Gualtiero, perchè il primo è già professore ordinario di Diritto Commerciale nella Università di Parma, ed il secondo già professore ordinario della stessa materia nella R. Scuola superiore di commercio in Venezia; e perchè quindi si devono ritenere ambedue eleggibili, senz'altro di diritto.

A.

In quanto agli altri concorrenti, la Commissione ha ritenuto eleggibili ad unanimità i signori:

1° Franchi Luigi, prof. straordinario di diritto commerciale nella Università di Macerata. Il Franchi, il quale ottenne il posto ora da lui occupato per effetto del concorso sostenuto l'anno 1886, oltre ad essere un valente insegnante, come risulta dal certificato rilasciatogli dal signor rettore di Macerata, è autore di parecchi pregiati lavori; quali sono fra gli altri, quelli: « Sull'indole aleatoria del contratto di assicurazione sulla vita umana; Sulla giurisdizione mercantile in Italia; Sugli studii di diritto commerciale in Italia dopo la codificazione; Sugli statuti dell'arte dei muratori di Mantova (1336-1220); Sulla decazione, ecc » Oltracciò, il Franchi ha parecchi lavori cominciati, ma non finiti; come sono quelli intitolati: « Manuale di Diritto Commerciale; La protezione del nome commerciale, dell'insegnamento e del marchio nel diritto italiano, ecc. »

In tutti questi lavori il professor Franchi dà prova di una spiccata attitudine agli studi di Diritto Commerciale, di fino criterio giuridico, di molta chiarezza di esposizione, di buona e soda coltura; sicchè, se il pronostico non fallo, si possono da questi precedenti trarre i più felici auspici di quanto egli saprà fare per l'avvenire. È desiderabile tuttavia, che il prof. Franchi conduca presto a fine l'uno e l'altro dei lavori incominciati (se tutti in una volta può essere soverchio), perchè già da alcun tempo egli non li ha più proseguiti.

2° Manara Ulisse.

Abilitato alla libera docenza nella Università di Roma con decreto del 1885, nel medesimo anno fu anche dichiarato idoneo alla cattedra di Diritto nella Scuola Superiore di applicazione di studii commerciali in Genova. I principali lavori da esso pubblicati sono: « Concetto e genesi della rendita fondiaria, suoi correttivi e sua naturale elisione; La responsabilità delle Amministrazioni ferroviarie regolata dal Codice di commercio; Tariffe speciali e trasporti fatti in modo speciale; Studio sugli articoli 401 e 416 del Codice di commercio; « Il conto corrente ed il *chèque* fra commercianti; Gli atti di commercio secondo l'art. 4 del vigente Codice di commercio italiano ». L'ultimo di questi lavori è anche il più importante, per la gravità del tema trattato, per l'esame esauriente di questo, per la buona e soda coltura, e per la diligenza delle ricerche; sebbene taluni principii da lui assunti come direttivi del suo lavoro non paiano alla Commissione accettabili, quale quello per cui si vorrebbe riscontrare nell'art. 4 del Codice di commercio una presunzione addirittura *juris et de jure*, anzichè una presunzione *juris tantem*; sebbene certe sue affermazioni sieno un po' affettate ed alcune applicazioni che egli fa delle sue dottrine assai contestabili. Pregi e difetti questi che, sebbene in misura diversa, si trovano pur nelle altre pubblicazioni del concorrente.

3° Ruggeri Domenico.

Questo concorrente è professore straordinario di Diritto Commerciale nella Università di Messina, dove insegna fino dal 1872; e fu dichiarato secondo eleggibile, con punti 28 sopra 40, nel concorso alla Cattedra di Economia Politica tenutosi nel 1865 per la Università di Messina. I lavori da lui presentati sono i seguenti: « Gli atti di commercio; L'assegno bancario; La cambiale ».

La diligenza e la chiarezza sono i pregi precipui di questi lavori, i quali, insieme ai molti anni d'insegnamento, parvero alla Commissione sufficiente titolo per la di lui eleggibilità nel concorso attuale.

4° Papa D'Amico Lucio.

Egli fu dichiarato eleggibile come professore straordinario alla cattedra di Diritto Commerciale vacante presso la Università di Macerata nel concorso tenuto l'anno 1886; concorso nel quale ottenne punti 36 sopra 50. I lavori più notevoli da lui presentati sono: « Teoria sociologica e giuridica del commercio; Il riporto nel nuovo Codice di commercio; Titoli di credito di antichi mercanti italiani; I titoli di credito surrogati dalla moneta; La rivendicazione dei titoli al portatore smarriti o rubati ». Il Papa D'Amico mostra una singolare attitudine nello sceverare, in mezzo ad una folla di fatti storici, quelli che sono come il filo conduttore dell'uno o dell'altro istituto giuridico, e nel seguire questo attraverso alle molteplici fasi de' suoi successivi svolgimenti. Oltrecchè dimostra pronto e sagace ingegno economico, e vivacità di pensiero. Soltanto gli si potrebbe raccoman-

dare maggiore sobrietà di forma e maggiore proprietà di linguaggio giuridico.

B.

La Commissione, invece, ha riconosciuto a unanimità non eleggibili i signori: Maiorana Gaetano, Mercante Francesco, Pagani Cesare.

La Commissione osservò, in genere, che, trattandosi della nomina di professore ordinario in una Università cospicua come quella di Bologna, era necessario che i concorrenti provassero, o per lavori pubblicati, o per insegnamenti dati, o per l'una e per l'altra cosa insieme, una più che sufficiente idoneità a quel posto; idoneità che ad essa non parve di ravvisare in nessuno di quelli, sebbene per altre ragioni e per altra misura meritevoli di estimazione.

In ispecie poi la Commissione osservò:

1° Per il sig. Maiorana, che la libera docenza in Diritto Commerciale presso la Università di Catania, e la sua qualità di professore titolare di Diritto presso lo Istituto Tecnico della stessa città, avrebbero potuto costituire per lui un titolo prevalente in confronto di altri concorrenti, se tale titolo fosse stato sussidiato da valorose pubblicazioni; mentre quelle da lui presentate, nè per numero, nè per qualità, si possono considerar tali. Gli opuscoli: « Delle convenzioni fra persone lontane » e « Sulla inapplicabilità dell'articolo 1166 Cod. civ. ecc. » contengono lavori, massime il secondo, affatto elementari, ed incapaci quindi di fornire la giusta misura per un posto così elevato nell'insegnamento superiore, quale è quello per cui il Maiorana concorre. E l'altro lavoro sui « Principii di diritto nautico, secondo il Codice di commercio italiano », è appena sbozzato e incominciato, sicchè non se ne può dare ancora un giudizio qualunque definitivo; sebbene, dal poco fin qui pubblicato, si debba giudicarlo migliore dei precedenti.

2° Per il sig. Mercante, che la sua privata docenza di Diritto Commerciale presso la Università di Padova e la sua breve supplenza a tale insegnamento non bastano, per le stesse ragioni dette dianzi, a persuadere della di lui idoneità all'ufficio di professore ordinario; e che il lavoro da esso presentato al concorso e dal titolo: « Sguardo storico al commercio », sebbene fatto con cura e diligenza, è piuttosto una storia esteriore del commercio, anzichè un libro di diritto commerciale, per quanto questo secondo studio possa trar lumi e sussidio dal primo.

3° Per il sig. Pagani, infine, che anche i suoi titoli didattici e scientifici non raggiungono la misura di idoneità ritenuta necessaria dalla Commissione. Tra i primi vanno annoverati: l'incarico d'insegnare Diritto Commerciale nella Università di Modena, e la qualità di professore reggente nell'Istituto Tecnico della stessa città. Fra i secondi si contano quelli: « Sulla appellabilità della sentenza omologatrice del concordato nella parte in cui accorda al fallito il beneficio della cancellazione del nome dall'albo ecc.; Sulla cambiale domiciliata nel diritto positivo italiano; Sulla capacità commerciale »; tutti opuscoli di poche pagine, e su lavori così speciali, che da essi è difficile trarre alcun argomento sicuro per giudicare della sufficiente competenza del Pagani negli studii di Diritto commerciale. Rimane il manualetto relativo all'Assicurazione sulla vita »; lavoro utile non c'è dubbio, ma troppo elementare, troppo succinto per la grande importanza economica e giuridica del tema trattato.

C.

Giudicato così sulla eleggibilità e sulla non eleggibilità dei concorrenti, la Commissione passò a determinare l'ordine secondo cui gli eleggibili, a giudizio suo, debbono essere graduati.

E l'ordine è il seguente:

1° Vivante Cesare (a maggioranza di quattro contro uno).
2° Danieli Gualtiero (a unanimità).
3° Franchi Luigi (a maggioranza di tre contro due).
4° Manara Ulisse (a maggioranza di quattro contro uno)
5° Ruggeri Domenico (a unanimità).
6° Papa D'Amico Luigi (a unanimità).

Poscia la commissione assegnò unanimemente a ciascuno dei dichiarati eleggibili i seguenti punti:

1° Vivante Cesare, 45.
2° Danieli Gualtiero, 44.
3° Franchi Luigi, 42.
4° Manara Ulisse, 39.
5° Ruggeri Domenico, 38.
6° Papa d'Amico Luigi, 37.

La Commissione propose cotesta collocazione e cotesti punti per le seguenti considerazioni.

Il Vivante ed il Danieli sono bensì entrambi professori ordinarii, ma si ritenne che i lavori presentati dal primo (massime quello « Sul contratto di assicurazione ») vincono per importanza e novità di vedute quelli del secondo.

In quanto al Franchi ed al Manara, se, non vi ha dubbio, le pubblicazioni del secondo hanno un valore forse non al disotto di quelle del primo, questi ha per altro il vantaggio di avere già due anni di insegnamento, dei quali uno come professore straordinario, ed in seguito a concorso; mentre se il Manara ottenne la libera docenza, di fatto però non insegnò mai. Anzi, dicendo del Franchi, sarebbe desiderabile che, vista la riuscita dell'attuale concorso e visto il numero esiguo dei professori ordinarii attualmente insegnanti nella Università di Macerata (tre su otto), si potesse trovar modo di promuovere il Franchi a tale insegnamento ordinario in quella medesima Università.

Da ultimo, circa al Ruggeri ed al Papa D'Amico pensò la Commissione che i diciassette anni di insegnamento del primo come incaricato e professore straordinario nell'Università di Messina costituissero per lui un titolo così prevalente, da far tacere qualsiasi altra considerazione, la quale muovesse dal maggior valore intrinseco dei lavori del Papa D'Amico, in confronto di quelli del Ruggeri.

Tali sono le proposte illustrate dai motivi che le spiegano, che la sottoscritta Commissione presenta a cotesto on. Consiglio Superiore.

Roma, 20 ottobre 1887.

STEFANO CASTAGNOLA, Presidente,
ALBERTO MARGHIERI,
GIOVANNI BATTISTA RIDOLFI,
LUIGI MAURIZI,
ERCOLE VIDARI, Relatore.

I sottoscritti commissarii, a meglio spiegare il loro voto, come risulta dai processi verbali, dichiarano di ritenere che i titoli scientifici presentati dal Manara mentre mostrano un intelletto assai acuto, rivelano maggiore maturità di studi ed un rigore di ricerche e di indagini più approfondito. I lavori del Franchi sono senza dubbio pregevolissimi, sono prova di un ingegno serio e sono tali da fare ripromettere di lui il migliore avvenire, ma ad essi manca ancora quella compiutezza di trattazione che nello esame di un argomento mena lo scrittore a seguire le premesse in tutto il loro svolgimento. Si aggiunga che i libri del Manara mostrando una mente adatta allo studio del Diritto, provano, più di quanto non facciano quelli del Franchi, una cognizione del Diritto positivo codificato così commerciale come civile.

Nè il titolo che ha il Franchi di essere professore straordinario al. l'Università di Macerata è tale da dover segnare una vera prevalenza di lui sul Manara, perchè questi riportò una eleggibilità con punti 38 al concorso per la Scuola superiore di commercio di Genova, che è parificata agli Istituti superiori del Regno.

Ora, dopo il concorso di Macerata, il Franchi non ha pubblicato alcun altro titolo nuovo; mentre il Manara, dopo il concorso di Genova, ha pubblicato un volume che, prendendo l'occasione dallo esame dell'articolo 4 del Codice di commercio tratta tutta la materia della giurisdizione e della competenza commerciale, e se tutte le opinioni che egli manifesta non sono interamente accettabili, senza dubbio, il lavoro riconferma che lo scrittore è dotato di larghi studi e che la sua mente si va sempre più approfondendo negli studi del Diritto commerciale.

Prof. ALBERTO MARGHIERI,
» LUIGI MAURIZI.

Per copia conforme
Il Segretario del Consiglio Superiore
TIRATELLI.

MINISTERO DELLA GUERRA

Nuovo concorso di ammissione per titoli di studio al 1° anno di corso della Scuola militare ed eventualmente al 2° per l'anno scolastico 1888-89. — (Segretariato generale). — 31 luglio.

È aperto un nuovo concorso per l'ammissione senza esami al 1° anno di corso della Scuola militare per i giovani che avendo frequentato la 1ª classe di liceo o la 2ª d'istituto tecnico (governativi o pareggiati) abbiano superati gli esami di promozione alla classe superiore e soddisfino alle condizioni di cui ai N. 32 e seguenti del Regolamento d'ammissione alle Scuole militari in data 22 gennaio 1888.

Le domande d'ammissione che saranno fatte nei modi stabiliti dall'art. 2 capo III del precitato Regolamento, dovranno essere presentate ai Comandi di distretto non più tardi del 31 agosto p. v., e dovranno essere corredate del certificato (pagella), comprovante che il concorrente ha frequentato almeno la 1ª classe di liceo o la 2ª d'istituto tecnico e di aver ottenuta la promozione alla classe superiore.

Gli studenti d'istituto tecnico pareggiato dovranno altresì produrre un certificato del preside o del provveditore, dal quale risulti che l'istituto era pareggiato nell'anno in cui ottennero la promozione alla 3ª classe.

Le domande coi documenti dovranno dai comandanti di distretto essere trasmesse al Ministero (Segretariato generale) man mano che verranno presentate e riconosciute regolari.

I nomi degli ammessi saranno pubblicati prima del 15 settembre p. v. nel *Giornale Militare* e nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* colla indicazione del giorno in cui dovranno presentarsi alla Scuola e saranno personalmente avvertiti dai Comandi dei distretti ai quali avranno presentate le loro domande.

Ai concorrenti, che avendo frequentata l'ultima classe di Liceo o d'Istituto tecnico, non avessero ottenuta la licenza nella sessione di luglio, sarà concesso, quando ne facciano speciale domanda, di presentarsi agli esami di riparazione e di ritardare la loro entrata alla Scuola militare fino al 16 ottobre p. v. E qualora all'atto della loro presentazione alla Scuola comprovino, mediante certificato del preside, d'avere conseguita la licenza, saranno inscritti al 2° corso colla mezza pensione per merito personale. Essi avranno però l'obbligo di presentare il diploma originale di licenza prima del 31 dicembre 1888.

Per il Ministro: Il Sottosegretario di Stato
CORVETTO.

2

MINISTERO DELLA MARINA

SEGRETARIATO GENERALE.

Sono aperti due concorsi per titoli ai seguenti posti nella R. Accademia Navale di Livorno:

1° Assistente di Fisica;
2° Assistente di Chimica.

Entrambi con grado di professore aggiunto di scienze di 2ª classe e con l'annuo stipendio di lire 2000.

Gli aspiranti a detti concorsi dovranno far pervenire non più tardi del 1° ottobre 1888 al Comando della R. Accademia Navale in Livorno regolare domanda in carta da bollo da cent. 50 corredandola dei seguenti documenti:

1° Fede di nascita.
2° Certificato penale con data non anteriore al 1° gennaio 1888.
3° Attestato di sana costituzione fisica.
4° Diploma originale di Laurea in fisico-matematica, per i concorrenti al posto di assistente di fisica, e di Laurea in chimica od in chimica e farmacia od in scienze fisico-chimiche per i concorrenti al posto di assistente di chimica.
5° Attestato dei risultati ottenuti negli esami speciali universitarii.
6° Tutti i titoli che il concorrente possiede comprovanti la propria idoneità ed abilità.

Le domande ed i documenti che fossero inviati al Comando della R. Accademia Navale dopo il 1° ottobre 1888 non saranno presi in considerazione.

I candidati prescelti dovranno recarsi a Livorno e prendervi dimora stabile appena ricevuta la nomina ad assistente.

Essi devono prestare l'opera loro nei rispettivi gabinetti di fisica e di chimica semprechè il professore titolare lo crederà opportuno.

La nomina avrà la durata di tre anni, dopo i quali potrà essere rinnovata di triennio in triennio.

Roma, li 4 agosto 1888.

Il Sottosegretario di Stato
C. A. RACCHIA.

1

R. UNIVERSITÀ DI SIENA

Avviso di concorso.

E' aperto il concorso per esame al posto di Assistente alla Clinica oculistica retribuito in ragione di L. 1200 all'anno. Inoltre lo Spedale Policlinico di S. Maria della Scala fornisce all'eletto gratuitamente una camera decentemente ammobigliata, illuminazione, riscaldamento e servizio.

Per l'ammissione a tale concorso occorre non avere più di quattro anni di Laurea e presentare al sottoscritto Rettore non più tardi del 30 ottobre p. v., apposita domanda in carta da L. 0,50, unendovi il diploma di libero esercizio della Medicina e Chirurgia e tutti gli altri titoli che i concorrenti crederanno opportuni.

Gli esami verranno dati davanti ad apposita Commissione esaminatrice nominata dalla Facoltà Medico-Chirurgica, avranno principio il dì 4 novembre p. v. e consisteranno in due prove teorico-pratiche.

L'eletto dovrà entrare in carica il giorno successivo alla sua elezione, rimarrà in ufficio un anno; e dovrà prestar servizio anche durante le vacanze autunnali. Potrà essere riconfermato per due anni successivi.

Per maggiori schiarimenti e per notizie sugli oneri del predetto ufficio gli aspiranti potranno rivolgersi alla Segreteria della R. Università.

Dalla R. Università, li 20 luglio 1888.

1 *Il Rettore:* G. CAMPANI.

Amministrazione dei R. Educandati Femminili in Napoli

Avviso di concorso.

È aperto il concorso ad un posto di maestra nel 3° R. Educandato Regina Margherita con l'annuo stipendio di lire 600, oltre al vitto, alloggio, lume, fuoco, assistenza medica e medicine.

Il concorso è per titoli, ma la Commissione esaminatrice potrà richiedere una prova scritta ed orale, se la giudicherà necessaria.

Le concorrenti devono far pervenire le loro domande in carta da bollo al Presidente del Consiglio direttivo dei R. Educandati nel termine di un mese dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Debbono presentare inoltre:

1° La fede di nascita, da cui risulti un'età non minore di anni 21 nè maggiore di trenta;

2° Il certificato di buona condotta.

Saranno titoli di preferenza l'avere compiuti gli studi in una Regia Scuola normale od in uno dei Reali Educatori, e la qualità di maestra froebeliana.

Il Consiglio direttivo nominato si riserba di escludere dal concorso le concorrenti che gli risultassero non meritevoli d'insegnare nei R. Educandati.

Napoli, 20 giugno 1888.

P. Il Presidente: GIULIO DE PETRA.
Il Segretario del Consiglio: A. CAMMAROTA.

N. 29952 2ª *Divisione.*

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROMA

Veduta la legge 29 luglio 1879 colla quale venne prescritta la costruzione delle ferrovie complementari del Regno fra cui è compresa quella di Roma-Solmona;

Veduto il decreto prefettizio 8 giugno 1888, num. 22070 con cui venne ordinato al Ministero dei Lavori Pubblici il deposito nella Cassa dei Depositi e Prestiti delle indennità concordate per gli stabili da occuparsi per l'esecuzione dei lavori suindicati;

Veduta la polizza rilasciata dall'Amministrazione Centrale della Cassa dei Depositi e Prestiti in data 14 luglio 1888 col num. 14628 constatante l'avvenuto deposito della somma dovuta al suddetto;

Veduto l'art. 30 della legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Decreta:

Art. 1. Il Ministero dei Lavori Pubblici è autorizzato alla immediata occupazione degli stabili descritti nell'elenco che fa seguito e parte integrante del presente decreto.

Art. 2. Il presente decreto sarà registrato all'Ufficio di Registro, inserito nella *Gazzetta Ufficiale*, trascritto all'Ufficio delle Ipoteche, affisso per 30 giorni consecutivi all'albo pretorio del Municipio di Arsoli, notificato al proprietario interessato, e comunicato all'Agenzia delle Imposte dirette e del Catasto di Tivoli per la voltura in testa al Demanio dello stabile occupato.

Art. 3. Coloro che abbiano ragioni da eccepire sul pagamento della suddetta indennità, potranno produrle entro i 30 giorni successivi a quello dell'inserzione di cui all'articolo 2 del presente decreto, e nei modi indicati nell'articolo 51 della legge suindicata.

Art. 4. Trascorso l'avanti prefisso termine, ed ove non siansi prodotte opposizioni, si provvederà al pagamento delle indennità depositate, previa la dimostrazione della legittima proprietà e libertà da vincoli reali degli stabili rappresentati dalle indennità, da farsi a cura e spese dell'interessato con regolare istanza alla Prefettura.

Art. 5. Il sindaco di Arsoli provvederà a fare affiggere all'albo pretorio del Municipio il presente decreto ed a notificarlo all'interessati a mezzo di usciere comunale.

Roma, 30 luglio 1888.

Per il Prefetto: GUAITA.

Per copia conforme ad uso amministrativo:
Il Segretario: MENCATO.

Elenco descrittivo degli stabili di cui si autorizza l'occupazione:

Cognome, nome, paternità e domicilio del proprietario:

Massimo princ. D. Camillo fu Camillo e Lucchesi-Palli princ. Donna Francesca fu Ettore — Roma.

Metà dell'acqua perenne che scaturisce dalla sorgente in contrada La Spagnola descritta in Catasto coi n. 782, 783, 779, mappa n. 1, confinanti: Urbano Antonio e F.lli, strada provinciale Valeria e il fondo rimanente.

Indennità stabilita L. 2000.

Registrato a Tivoli, il 1° agosto 1888 al Registro n. 53. Atti pubblici. *Gratis*.

Il Ricevitore: GENE.

In Nome di Sua Maestà
UMBERTO I
Per grazia di Dio e volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

Comandiamo a tutti gli uscieri che ne saranno richiesti, ed a chiunque spetti, di mettere ad esecuzione il presente decreto, al Ministero Pubblico di darvi assistenza, e a tutti i comandanti ed uffiziali della forza pubblica di concorrere con essa quando siano richiesti.

Roma, 30 luglio 1888

Per il Prefetto: GUAITA.

PARTE NON UFFICIALE

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

AMIENS, 8. — Iersera, la folla incominciò a riunirsi sulla piazza Gambetta. La polizia, appoggiata dalla truppa, fece sgombrare tutto il quartiere e proibì la circolazione, mentre la folla fischiava gli agenti e scagliava pietre. Però, la piazza fu sgombrata.

Una banda cercò dirigersi verso la Casa Cocquel, ma venne dispersa e l'ordine stabilito causa lo spiegamento delle forze. Furono fatti oltre 50 arresti.

Un soldato è gravemente ferito. Altri tre lo sono leggermente.

La città è occupata militarmente.

Si spera che l'ordine sia definitivamente ristabilito.

LIONE, 7. — Gli operai vetrai hanno deciso, stasera, di fare sciopero generale sabato prossimo se i padroni delle Case Mesmer e Jayot non accettano la loro domanda di concentrarli in una sola fabbrica, affine di permettere a tutti gli operai di lavorare per turno. Se lo sciopero scoppiasse, si propagherebbe a Parigi ed a tutta la regione.

PARIGI, 8. — Iersera, verso le ore 9, alcuni garzoni caffettieri si recarono al Boulevard Rochechouart, ove saccheggiarono un Caffè e ferirono gravemente un guardiano della pace.

Un altro Caffè, nella Rue Belleville, fu saccheggiato. Ne risultò un conflitto nel quale parecchi scioperanti ed agenti della polizia rimasero feriti.

VENEZIA, 8. — La serata di gala, al Teatro Malibran, in onore della squadra spagnola, riuscì brillante. Il teatro era affollatissimo. Assistevano molti ufficiali della squadra spagnola. L'inno spagnolo fu accolto con fragorosi applausi.

Oggi le autorità restituiranno la visita all'ammiraglio Carranza, a bordo della squadra.

ANCONA, 8. — A mezzogiorno partirono per Venezia la *Vettor Pisani* e la *Vittorio Emanuele*.

Iersera vi fu una brillante festa al Casino in onore degli allievi dell'Accademia Navale. V'intervennero molti ufficiali e una rappresentanza degli allievi, fra cui S. A. il Principe Luigi. V'intervennero pure Manlio Garibaldi, condotto dal fratello on. Menotti, al quale fu fatta, al suo arrivo alla stazione e sulla piazza del Teatro, una dimostrazione di simpatia.

BOLOGNA, 8. — Alle ore 3 pom. fu inaugurato il monumento ad Ugo Bassi sul piazzale della via dell'Indipendenza, opera lodata dello scultore Parmeggiani. La figura è di bellissimo effetto artistico. Sta in atto di arringare il popolo, protendendo la destra accennando lontano e con la sinistra scuotendo il mantello. Il volto è improntato a mestizia. L'epigrafe è semplicissima e dice: « Ad Ugo Bassi — Bologna 1888 ».

Assistevano alla cerimonia una folla imponente e moltissime associazioni con musiche ed oltre 200 bandiere. Era rappresentato anche il Circolo Garibaldino di Trieste colla sua bandiera abbrunata, ed erano presenti tutte le Associazioni liberali di Cento, patria di Ugo Bassi.

Aurelio Saffi pronunciò un discorso elevatissimo ed ebbe ovazioni entusiastiche.

Tutti gli altri oratori pure furono applauditissimi. Un grande numero di corone furono deposte appiedi al monumento. La città è animatissima.

Stasera alla birreria della Montagnola vi ha un grande banchetto popolare di mille coperti e quindi il tradizionale spettacolo pirotecnico alla Montagnola.

Domani si chiudono le feste col concorso del tiro a segno fra le Società militari intervenute al tiro e che sono numerosissime.

BERLINO, 8. — La *Norddeutsche Allgemeine Zeitung* — a proposito di un articolo del *Nord* sull'incidente di Massaua, che diceva la responsabilità degli attuali loro rapporti spettare alla Francia ed all'Italia — dichiara che i motivi di turbamento nelle relazioni franco-italiane sono dati dalla Francia.

La migliore prova di ciò è che la Francia non aveva nessun interesse d'inviare un console a Massaua, nè di protestare contro l'azione dell'Italia a Massaua ove vivono soltanto due francesi, per i quali a condizioni normali non si sarebbe certamente nominato un console. Perciò la Francia non possiede a Massaua interessi commerciali degni di menzione. Accettando il protettorato dei greci e decidendosi a protestare, la Francia ebbe solo il desiderio di mettersi in attrito coll'Italia.

Il pretesto sollevato dalla Francia e da essa evidentemente voluto, e remoto, e giustifica la conclusione che la Francia è una potenza alla quale preme meno che a tutte le altre la conservazione della pace. Essa non si lascia sfuggire, con innegabile zelo, nessuna occasione per turbare la pace.

Listino Ufficiale della Borsa di commercio di Roma del dì 8 agosto 1888.

VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE DI BORSA	GODIMENTO	Valore nominale	Capitale versato	PREZZI IN CONTANTI	Corso Med.	PREZZI NOMINALI
RENDITA 5 0/0 prima grida	1° luglio 1888	—	—	»	»	»
RENDITA 5 0/0 seconda grida	—	—	—	96 95	96 95	»
Detta 3 0/0 prima grida	1° aprile 1888	—	—	»	»	»
Detta 3 0/0 seconda grida	»	—	—	»	»	65 50
Certificati sul Tesoro Emissione 1860-64	»	—	—	»	»	98 60
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0	»	—	—	»	»	97 »
Prestito Romano Blount 5 0/0	»	—	—	»	»	95 75
Detto Rothschild 5 0/0	1° giugno 1888	—	—	»	»	98 »
Obbligazioni municipali e Credito fondiario.						
Obbligazioni Municipio di Roma 5 0/0	1° luglio 1888	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 prima emissione	1° aprile 1888	500	500	»	»	477 »
Dette 4 0/0 seconda emissione	»	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 terza emissione	»	500	500	»	»	»
Obbligazioni Credito Fondiario Banco Santo Spirito	»	500	500	»	»	462 »
Dette Credito Fondiario Banca Nazionale	»	500	500	»	»	473 25
Dette Credito Fondiario Banco di Sicilia	»	500	500	»	»	»
Dette Credito Fondiario Banco di Napoli	»	500	500	»	»	»
Azioni Strade Ferrate.						
Azioni Ferrovie Meridionali	1° luglio 1888	500	500	»	»	778 »
Dette Ferrovie Mediterranee	»	500	500	»	»	636 »
Dette Ferrovie Sarde (Preferenza)	»	250	250	»	»	»
Dette Ferrovie Palermo, Marsala, Trapani 1ª e 2ª Emiss.	1° aprile 1888	500	500	»	»	»
Azioni Banche e Società diverse.						
Azioni Banca Nazionale	1° gennaio 1888	1000	750	»	»	2095 »
Dette Banca Romana	1 luglio 1888	1000	1000	»	»	»
Dette Banca Generale	»	500	250	»	»	668 »
Dette Banca di Roma	»	500	250	»	»	»
Dette Banca Tiberina	»	200	200	»	»	423 »
Dette Banca Industriale e Commerciale	1 gennaio 1888	500	500	»	»	580 »
Dette Banca detta (Certificati provvisori)	1° aprile 1888	500	250	»	»	»
Dette Banca Provinciale	1 luglio 1888	250	250	»	»	242 »
Dette Società di Credito Mobiliare Italiano	»	500	400	»	»	960 »
Dette Società di Credito Meridionale	1° genn. 1888	500	500	»	»	525 »
Dette Società Romana per l'Illuminazione a Gaz Stam.	»	500	500	»	»	1480 »
Dette Società detta (Certificati provvisori) 1888	»	500	250	»	»	1180 »
Dette Società Acqua Marcia	1 luglio 1888	500	500	»	»	1870 »
Dette Società Italiana per Condotte d'acqua	1° gennaio 1888	500	250	»	»	472 »
Dette Società Immobiliare	1 luglio 1888	500	380	»	»	»
Dette Società dei Molini e Magazzini Generali	»	250	250	»	»	295 »
Dette Società Telefoni ed Applicazioni Elettriche	1° gennaio 1888	100	100	»	»	»
Dette Società Generale per l'illuminazione	1° gennaio 1888	100	100	»	»	90 »
Dette Società Anonima Tramwai Omnibus	1° gennaio 1888	250	250	»	»	»
Dette Società Fondiaria Italiana	1 luglio 1888	150	150	»	»	255 »
Dette Società delle Miniere e Fondite di Antimonio	1° aprile 1888	250	250	»	»	»
Dette Società dei Materiali Laterizi	»	250	250	»	»	»
Dette Società Navigazione Generale Italiana	1° gennaio 1888	500	500	»	»	370 »
Dette Società Metallurgica Italiana	»	500	500	»	»	590 »
Azioni Società di assicurazioni.						
Azioni Fondiarie Incendi	1 luglio 1888	500	100	»	»	500 »
Dette Fondiarie Vita	»	250	125	»	»	270 »
Obbligazioni diverse.						
Obbligazioni Ferrovie 3 0/0. Emissione 1887	»	500	500	»	»	298 »
Obbligazioni Società Immobiliare	1° aprile 1888	500	500	»	»	502 »
Dette Società Immobiliare 4 0/0	»	250	250	»	»	»
Dette Società Acqua Marcia	1° luglio 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Strade Ferrate Meridionali	1° aprile 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Pontebba-Alta Italia	1° luglio 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Sarde nuova Emissione 3 0/0	1° aprile 1888	500	500	»	»	»
Dette Soc. Ferrovie Palermo-Marsala-Trapani I. S. (oro)	»	300	300	»	»	»
Dette Società Ferrovie Marsala-Palermo-Trapani II.	1° luglio 1888	300	300	»	»	»
Titoli a quotazione speciale.						
Buoni Meridionali 6 0/0	»	500	500	»	»	»
Obbligazioni prestito Croce Rossa Italiana	1° aprile 1888	25	25	»	»	»

Sconto	CAMBI		PREZZI MEDI	PREZZI FATTI	PREZZI NOMINALI
2 1/2	Francia	90 g.	»	»	99 85
	Parigi	chèques	»	»	100 52 1/2
2 1/2	Londra	90 g.	»	»	25 29
		chèques	»	»	»
	Vienna e Trieste	90 g.	»	»	»
	Germania	90 g.	»	»	»
		chèques	»	»	»

Sconto di Banca 5 1/2 0/0. — Interessi sulle anticipazioni

Risposta dei premi } 29 agosto
Prezzi di Compensazione }
Compensazione . . . . . . 30 id.
Liquidazione. . . . . 31 id.

Il Sindaco: Mario Bonelli.

Prezzi in liquidazione:

Ren. Italiana 5 %, 1ª grida 97, 96 97 1/2, 96 95 fine corr.

Az. Banca Romana 1151, fine corr.

Az. Banca di Roma 709, fine corr.

Az. Banca Industriale e Commerciale certif. provv. 548, fine corr.

Az. Soc Immobiliare 980 50, 980, 976, fine corr.

Az. Soc. An. Tramway Omnibus 347 25, 348 50, fine corr.

Media dei corsi del Consolidato italiano a contanti nelle varie Borse dei Regno nel dì 7 agosto 1888:

Consolidato 5 0/0 lire 96 882
Consolidato 5 0/0 senza la cedola del semestre in corso lire 94 712.
Consolidato 3 0/0 nominale lire 63 312.
Consolidato 3 0/0 id. senza cedola id. lire 62 022.

V. Trocchi, *presidente*.

TUMINO RAFFAELE, Gerente — Tipografia della Gazzetta Ufficiale